



C O M U N E D I S O R T I N O
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ordinanza Sindacale N. 36 del 05.05.2023

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI E AREE EDIFICABILI

IL SINDACO

**QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE,
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 N° 225**

RICHIAMATA:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1;

VISTI:

- l'art. 14 c.8b del D.L. n. 91/14, pubblicato nella G.U. n. 144 del 24/06/2014, con il quale viene riscritto l'art. 256-bis del D. Lgs. n. 152/06;
- la Legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;
- la Legge regionale n° 16 del 06 aprile 1996 n. 16 e n° 14 del 14.04.2006 Titolo II "Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi";
- la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzi Regionali - art. 108 Dlgs n. 112/98";
- Visto il Piano di Protezione Civile, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 15/07/2020, che comprende il rischio incendi di interfaccia, che prevede, a salvaguardia della popolazione, una fascia di rispetto di mt. 200 dal perimetro urbano e delle aree esterne "Antropizzate" dall'uomo, nonché per gli "edifici sensibili e/o strategici", all'interno della quale vige l'obbligo della pulizia dei fondi mediante l'estirpazione della vegetazione secca e la rimozione di ogni altro materiale pericoloso ai fini di un potenziale innesco d' incendio;

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boschi possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RILEVATO, altresì, che sono presenti aree edificabili e lotti interclusi all'interno del centro abitato, in cui è presente della vegetazione spontanea;

ATTESO CHE le principali cause dello sviluppo e del propagarsi di tale fenomeno, sono l'incuria della pulizia dei fondi rustici e la scarsa sensibilità e senso civico verso le problematiche ambientali;

RITENUTO dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTA la necessità di porre in essere interventi di prevenzione, nonché di evitare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi a salvaguardia anche della pubblica incolumità (art.4, comma 2, legge n.353/2000);

ATTESA la propria competenza;

ORDINA

- **È fatto assoluto divieto di accendere fuochi e bruciare materiale vegetale nei terreni nel periodo compreso tra il 15 GIUGNO 2023 e il 15 OTTOBRE 2023, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune , trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti , provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle spese ed applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.**
- **Pertanto, si rende obbligatorio entro e non oltre il 14 Giugno 2023:**
- per i proprietari delle aree edificabili e dei lotti interclusi all'interno del centro abitato, provvedere alla pulizia degli stessi mediante l'eliminazione di sterpaglie e di tutto quanto possa costituire probabile focolaio di incendio, nonché alla rimozione di eventuali rifiuti risultanti dal discerbamento, privilegiando sempre la raccolta differenziata;
- per i proprietari dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, devono provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione di tutto quanto possa essere fonte anche accidentale, di innesco di incendi;
- Si ribadisce, altresì, per i concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, e per i detentori di cascinale, fienili ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, ulteriore e maggiore attenzione alla normativa antincendio vigente per le categorie in parola.
- Nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2023 al 14 giugno 2024 è consentito accendere fuochi per la combustione di materiale agricolo derivante da potature o ripuliture di sterpaglie, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, come previsto dall'art. 185 comma 1 lettera f) D.lgs 152/2006, esclusivamente dalle ore 05:30 alle ore 08:15 e

dalle ore 17:00 alle ore 20:00, solo all'interno di aree perimetrate con presidio di almeno uno operatore e fino a completo spegnimento di fiamme e braci.

- Si invita chiunque avvisti un incendio a dare immediata comunicazione fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

112	NUMERO UNICO EMERGENZA
0931/917422	POLIZIA MUNICIPALE -Sortino (SR)
115	VIGILI DEL FUOCO
1515	CORPO FORESTALE

- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nel limite del possibile, affinché si agevoli l'operato del personale nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio.
- Chiunque contravviene alle superiori disposizioni, non ottemperando agli obblighi di cui sopra sarà sanzionato secondo la vigente normativa, art. 40 comma 3 e art. 42 della Legge Regionale n° 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.).

INOLTRE:

1. Per il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada è prevista una sanzione di Euro 169,00 (entro 5 giorni Euro 118,30) con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
2. Per l'omessa pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs n.152/2006;
3. Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00 ai sensi dell'art.255 del D.lgs. n.152/2006;
4. La trasgressione ai divieti fissati dal Piano Regionale Antincendio o dalle Ordinanze emesse dai Sindaci che individuano, nelle aree e periodi a rischio incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente, determinare l'innesco di incendio è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353 del 21/11/2000, e s.m.i.;

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio, la divulgazione per mezzo del sito internet del Comune di Sortino e mediante l'affissione di avvisi pubblici su tutto il territorio comunale.

Viale Mario Giardino s.n.c. - 96010 Sortino (SR) – Centr. 0931 917111 - Fax 0931 917425

Pec: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it – Cod. Fisc. 8000 225 089 4 - P.ta Iva 00 28 28 50 890

La presente Ordinanza, viene trasmessa: alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa; alla Questura di Siracusa; al Comando Prov.le dei CC.; al Comando Prov.le Vigili del fuoco; al Comando Prov.le della Guardia di Finanza; all’Ispettorato Riparimentale delle Foreste di Siracusa ; al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al fine di dare mandato ai preposti uffici per eseguire la scerbatura delle strade provinciali ricadenti all’interno del territorio comunale; al Dipartimento Regionale Protezione Civile.

Viene notificata, altresì: al locale Comando dei Carabinieri; al Comando di Polizia Municipale; al Responsabile del Settore Tecnico per quanto di competenza, al Responsabile di Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 5 Maggio 2023



The image shows an official circular stamp of the Municipality of Sortino, Sicily. The stamp contains the text "COMUNE DI SORTINO" at the top and "COMUNE DI SORTINO" at the bottom, with "SICILIA" and "GABIN" also visible. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a cross and a star, flanked by two figures. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Above the signature, the text "IL SINDACO" and "CENZO PARLATO" is printed.